

*Informativa breve sulla liquidazione delle parcelle.*

Il Consiglio dell'Ordine, ai sensi dell'art.12 comma 1 lett. i) D.Lgs. 139/2005 - Ordinamento Professionale, ha la competenza a formulare pareri in merito ed a corredo della domanda di liquidazione degli onorari. Per lo svolgimento di tale funzione l'Ordine si avvale dell'ausilio della relativa Commissione appositamente costituita.

A seguito dell'entrata in vigore del **D.L. 24 gennaio 2012 n. 1** ("decreto liberalizzazioni"), le **Tariffe** delle professioni regolamentate sono state **abrogate** con decorrenza **25 gennaio 2012**. Il compenso per le prestazioni professionali, pertanto, **deve** essere pattuito per iscritto, al momento del conferimento dell'incarico professionale, e nel rispetto delle indicazioni contenute nell'art. 25 del Codice deontologico. (lettera d'incarico).

Successivamente, come noto, ai sensi dell'art. 9 del D.L.1/2012, è stato approvato il **DM 20 luglio 2012 n.140** – Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della Giustizia – entrato in vigore il **23 agosto 2012** e con ambito di applicazione esclusivamente in difetto di accordo scritto e convenuto fra le parti.

Il Consiglio dell'Ordine, in conseguenza:

- per le prestazioni professionali **completate entro il 22/08/2012**, può formulare **pareri di liquidazione su istanza dell'iscritto** con applicazione della Tariffa professionale;
- per le prestazioni professionali **non concluse entro il 22/08/2012 o iniziate successivamente a tale data** può formulare **pareri di valutazione della prestazione resa**:
  - a) **su richiesta dell'autorità giudiziaria.** Il parere di valutazione, non vincolante, assiste il giudice unicamente sotto l'aspetto tecnico e della comprensione delle prestazioni rese dall'iscritto, valorizzandola, ove possibile, con i dati resi disponibili e con l'applicazione del D.M. n. 140/12.;
  - b) **su richiesta degli iscritti,** prima dell'attivazione di eventuale procedimento giurisdizionale. Anche in questo caso, il parere di valutazione è basato sugli elementi che caratterizzano la prestazione professionale resa.